

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Massimiliano Robbiani  
Deputato al Gran Consiglio

### **Interrogazione n. 10.22 del 24 gennaio 2022 Frontalieri e reddito di cittadinanza: permesso G da revocare!**

Signor deputato,

in riferimento alla sua interrogazione relativa alla notizia apparsa sui media di quattro lavoratori attivi in Ticino con un permesso di frontalieri G UE/AELS, che nel contempo avrebbero percepito il reddito di cittadinanza italiana, le comunichiamo che, prima di entrare nel merito delle singole domande, riteniamo utile ricordare quanto segue.

A titolo introduttivo, rammentiamo, che lo statuto di lavoratore frontaliere G UE/AELS è regolamentato nell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e dalla relativa ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP, RS 142.203). Nel dettaglio, lo statuto dei lavoratori frontalieri dipendenti è regolamentato dall'art. 7 Allegato I ALC. Oltre a queste normative, a titolo sussidiario, è applicabile anche la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20).

Inoltre, si precisa che la revoca dei permessi di soggiorno o di lavoro per ragioni di ordine pubblico, inerenti cittadini comunitari, può avvenire solo a determinate condizioni giusta l'art. 5 Allegato I ALC, il quale deve essere interpretato in maniera restrittiva così come disposto dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalle Istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (cfr. risposte alle interrogazioni 14 ottobre 2014 n. 187.14 "Invalidi in Italia, ma attivi in Ticino: truffa con revoca immediata del permesso G?", 15 ottobre 2014 n. 189.14 "Quali controlli esistono sui frontalieri?" e risposta all'interrogazione 8 ottobre 2018 n. 147.18 "Permessi B: persone sospettate di relazioni con la 'ndrangheta entrano in Ticino come notificati?"; cfr. anche DTF 136 II 5 consid. 4.2 e Istruzioni SEM-OLCP stato gennaio 2022, n. 8.4.1, pag. 87 s.).

In aggiunta, va sottolineato come durante le indagini di polizia, soprattutto per quelle svolte all'estero, per le Autorità degli stranieri è particolarmente difficoltoso ottenere le informazioni necessarie, per valutare l'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. In caso di procedimenti penali svolti all'estero l'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP) può ottenere le informazioni di cui necessita

quasi esclusivamente tramite la persona straniera medesima, facendo capo al suo obbligo di collaborazione sancito dall'art. 90 LStrl.

Infine, preme sottolineare come le risposte ai singoli quesiti saranno esposte nel rispetto del segreto e della protezione dei dati (art. 29 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, LORD e artt. 4 cpv. 3, 6 e 10 della Legge sulla protezione dei dati personali, LPDP; cfr. RTiD-II-2004 M. Albertini, le risposte alle interrogazioni parlamentari tra esigenze di informazione e protezione dei dati personali).

Rispondiamo ora come segue alle singole domande.

**1. Il Consiglio di Stato è a conoscenza di altri casi simili, oltre a questi quattro citati dalla stampa? Se sì, di quanti casi stiamo parlando e per quanto tempo hanno beneficiato della situazione?**

Non siamo a conoscenza di altre fattispecie analoghe. Quanto emerso sui media ticinesi corrisponde alle informazioni in possesso dell'UM, che pure ha avuto notizia di tale fattispecie da questa fonte.

**2. Il Consiglio di Stato, contro questi frontalieri truffaldini, ha intenzione di prendere dei provvedimenti, ad esempio revocando il permesso G?**

L'UM per poter procedere alla revoca di un permesso rilasciato nell'ambito dell'ALC, come nel caso del permesso di lavoro per frontaliere G UE/AELS, è tenuto a svolgere una ponderazione degli interessi in applicazione della clausola sulla violazione della sicurezza e dell'ordine pubblico di cui all'art. 5 Allegato I ALC. Va qui ricordato che il ricorso di un'Autorità nazionale al concetto di ordine pubblico presuppone il sussistere di una **minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave** di un interesse fondamentale della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2). In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea). Di norma se con la condanna penale è pronunciata una pena detentiva superiore ad un anno vi è violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 2.1 pag. 299; STF 2C\_481/2019 del 5 giugno 2019 consid. 3.1).

L'Alta corte federale ha già avuto modo di affermare che, in determinate circostanze, anche i reati contro il patrimonio possono essere considerati per determinare se lo straniero rappresenti attualmente una minaccia sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 134 II 25 e STF 2C\_680/2010, consid. 2.3).

Posto ciò, è doveroso precisare che di principio ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato (art. 10 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero, CPP). Di conseguenza, andrà preliminarmente accertato se le Autorità penali del Paese d'origine sanzioneranno i cittadini stranieri in oggetto. La decisione di condanna dovrà crescere regolarmente in giudicato.

RG n. 586 del 9 febbraio 2022

Tuttavia, va sottolineato che l'UM è attento a quanto viene riportato sui media in merito a fattispecie come quelle del presente atto parlamentare. Le stesse rappresentano un fattore di rischio che viene debitamente analizzato da parte dell'Ufficio, nel contesto delle proprie competenze e, laddove da tali verifiche emergano elementi sufficienti, l'UM può predisporre una misura amministrativa.

Nella fattispecie in esame non vi è pertanto da escludere che il reato commesso dai quattro cittadini stranieri potrebbe condurre a un provvedimento amministrativo. In effetti saranno la qualificazione del reato, l'entità della condanna inflitta, la durata della perpetrazione del reato e gli eventuali ulteriori precedenti penali a carico degli interessati che determineranno l'entità dell'eventuale intervento da parte dell'UM. Tuttavia, si ribadisce che al momento un pronostico è ancora del tutto prematuro, poiché tale tipo di indagini non rientra nei compiti dell'UM, siccome di esclusiva competenza della Magistratura italiana.

Da ultimo si rileva che sebbene gli interessati siano titolari di un permesso di lavoro per frontaliere G UE/AELS, questo statuto permette loro, oltre all'ingresso in Svizzera e allo svolgimento di un'attività lucrativa, anche il soggiorno settimanale sul nostro territorio. Di conseguenza, viste le facoltà conferite dal suindicato permesso, l'UM è particolarmente attento a questa tipologia di segnalazioni. Il fatto di essere titolare di un permesso per frontaliere G UE/AELS non evita quindi, se necessario, l'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 6 ore.*

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)